

LOREDANA CAPPELLETTI

IL GIURAMENTO DEGLI ITALICI SULLE MONETE DEL 90 A.C.

aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 127 (1999) 85–92

© Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

IL GIURAMENTO DEGLI ITALICI SULLE MONETE DEL 90 A.C.*

Contenuto del lavoro

Attraverso le “proposte” etimologiche avanzate dalle fonti antiche in relazione al termine *foedus* – connessione con *fetiales*, con *foede*, con *fides* – si può affermare che nel diritto internazionale romano-latino-italico esistevano invero due differenti tipi di cerimoniale previsti per il giuramento a conclusione dei *foedera*:

a) uccisione del maialino/a *gladiis*;

b) uccisione del maialino/a *lapide silice* (rito a *fetialibus inventum*: Serv. Dan. *ad Aen.* VIII 641).

Sempre sulla base della tradizione letteraria si può attribuire a questi due tipi di cerimoniale una scansione cronologica secondo cui: l'utilizzo di spade nell'uccisione dell'animale sarebbe anteriore all'utilizzo della “pietra dura come la selce”.

Un esempio diretto e “visivo” della procedura “arcaica” *gladiis* è costituito, a mio avviso, da alcuni esemplari di monete coniate dagli Italici nel 90 a.C.

Inoltre avanzo l'ipotesi di una “paternità italica” o semplicemente di una maggiore “italicità” della procedura *gladiis*, e ciò prendendo in esame la tradizione letteraria ed epigrafica relativa al re degli Aequicoli *Ferter Resius*, noto come il “padre” del *ius fetiale*, che viene da lui “importato” a Roma in epoca regia. Anche se le fonti non specificano di quale procedura si trattasse, doveva essere comunque la più arcaica e dunque, per esclusione, quella anteriore all'utilizzo della selce. Ed è quindi significativo il collegamento con il giuramento *gladiis* delle monete del 90 a.C., dove probabilmente i *populi* di stirpe italica adottarono la loro propria procedura oppure riadottarono quella atavica.

Le monete di cui tratteremo in questa sede rientrano nell'ambito delle coniazioni emesse dagli Italici durante la Guerra Sociale (91–87 a.C.)¹. Esse costituiscono un gruppo a se' sia perché furono coniate nello stesso periodo (90 a.C.)² sia soprattutto perché rappresentano sul verso un medesimo tema, quello del giuramento³.

La scena del giuramento ricorre sui diversi esemplari in modo piuttosto schematico e ripetitivo. Infatti, a parte la variazione nel numero dei giuranti⁴ e la più o meno riuscita resa stilistica, si possono individuare i seguenti elementi fondamentali (Fig. 1): il lato destro e sinistro dello spazio monetale sono occupati ciascuno da uno, due, tre o quattro personaggi muniti di elmo e corazza – questi ultimi in più di un caso difficilmente distinguibili a causa della forte stilizzazione – e con una spada nella mano destra. I soldati sono visibilmente protesi in avanti a raggiungere con la loro spada il centro dello spazio, il quale è occupato da un personaggio inginocchiato, forse anch'esso un soldato⁵, volto a guardare i giuranti in piedi alla sua sinistra e avente tra le sue braccia oppure posato ai suoi piedi un porcellino. Domina, per

* Il presente contributo rientra nell'ambito del Progetto di Ricerca dal titolo “Römische Rechtsarchäologie” (Dott. R. Selinger – Dott.ssa L. Cappelletti), finanziato dalla Österreichische Nationalbank e attualmente in corso presso l'Institut für Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte (Prof. P. Pieler) dell'Università di Vienna. Per le foto delle monete discusse nel testo desidero ringraziare la Sign.ra I. Dembski (Inst. für Alte Geschichte – Wien).

¹ Su questa monetazione (denarii e solo un esemplare in oro) vd. tra gli altri L. Breglia, L'oro del giuramento e i denari romani e italici del I secolo, *Numismatica* 13 (1947), 67–79; A. Voirol, Die Münzen des Bellum Sociale und ihre Symbolik, *Schweizer Münzblätter* 4 (1954), 64–67; E. Bernareggi, Problemi della monetazione dei confederati italici durante la guerra sociale, *RIN* 14 (1966), 61–90 e da ultimo A. Campana, *La monetazione degli insorti italici durante la guerra sociale (91–87 a.C.)*, Soliera 1987. In particolare sulla Guerra Sociale vd. da ultimo G. Firpo, Considerazioni sull'organizzazione degli Italici durante la guerra sociale, in *Federazioni e federalismo nell'Europa antica. Alle radici della casa comune europea*, I, Bergamo, 21–25 settembre 1992, Milano 1994, 457–478 e per gli studi precedenti vd. la “Appendice Bibliografica” (fino al 1976) curata da L. Polverini nel volume di G. de Sanctis, *La Guerra Sociale*, Firenze 1976 e la “Bibliografia” (dal 1976 in poi) raccolta in A. von Domaszewski, *Bellum Marsicum*, ed. it. a cura di L. Cappelletti, Chieti 1993.

² Relativamente alla cronologia di queste serie accolgo i risultati di A. Campana, *La monetazione* (cit. nt. 1), 31–32 e Tabella I p. 34.

³ Indico qui le monete secondo la numerazione di E. A. Sydenham, *The Coinage of the Roman Republic*, London 1952, 85–95: 619–619a; 620a; 621; 621a; 626; 629; 634; 637; 640–640a.

⁴ Per quanto riguarda questo punto vd. *infra* nt. 7.

⁵ Sembra di individuare elmo e lorica: vd. ad es. Syd. 621 (Fig. 1).

così dire, l'intera scena, un'asta che si erge al centro sullo sfondo, di altezza superiore agli astanti e con la punta aguzza provvista di "globuli" e di una fascetta svolazzante⁶.

L'interpretazione della scena da parte degli studiosi è pressoché unanime: le monete raffigurano il giuramento che nel 90 a.C. sancì l'alleanza dei popoli italici in occasione della loro guerra contro Roma⁷ e che diede vita ad una nuova entità politica, organizzata su base unitaria con strutture, organi istituzionali e militari e sistema giuridico-amministrativo comuni⁸. Tuttavia è la modalità con cui si svolge il giuramento sulle monete e quindi l'alleanza che ne consegue che ha dato luogo alle discussioni dei moderni ed è materia del presente studio.

Secondo il diritto internazionale romano-italico⁹ l'alleanza tra popoli (*societas*) avveniva con la stipulazione di un trattato (*foedus*). Il *foedus* veniva concluso con l'intervento dei *fetiales*, ovvero i sacerdoti che garantivano la *fides* al trattato da parte del popolo di cui erano rappresentanti attraverso un giuramento solenne¹⁰. La descrizione del cerimoniale è offerta da Livio (1, 24, 6–9): il *pater patratus*, cioè il *fetialis* scelto dal collega (*verbenarius*) per compiere il rito¹¹, recitava dinanzi alla "controparte" le condizioni del *foedus* e poi giurava invocando che quel popolo che per primo fosse venuto meno ai patti, venisse colpito da Giove allo stesso modo in cui egli si apprestava a colpire il maiale. E appena pronunciato questo giuramento il *pater patratus* colpiva il maiale con una selce¹².

Resta ancora da ricordare che, nonostante un *foedus* potesse suggellare vari tipi di rapporti internazionali oltre alla *societas*¹³, Livio ci informa che esso veniva stipulato e quindi giurato sempre seguendo la medesima procedura¹⁴, dove, ripetiamo, gli "elementi costitutivi" erano i *fetiales*, il loro giuramento con l'invocazione di *Iuppiter* e l'uccisione *lapide silice* del porcellino.

⁶ Per questa descrizione: A. Alföldi, *Hasta – Summa Imperii. The Spear as Embodiment of Sovereignty in Rome*, *AJA* 63 (1959), 1–27, qui 14 e Tav. 6, figg. 5–6 e Tav. 10, figg. 46–47.

⁷ Per gli studiosi che si sono occupati della "scena del giuramento" vd. la sintesi di G. Firpo nel volume M. Buonocore – G. Firpo, *Fonti latine e greche per la storia dell'Abruzzo antico*, I, Città di Castello 1991, 149–154. Sull'alleanza degli Italici nel 90 a.C.: App. *bell. civ.* 1, 38, 39; Strab. 5, 4, 2 (C 241); Diod. 37, 2, 4. Diverse e imprecise sono le informazioni che queste fonti forniscono in merito al numero e ai nomi dei *populi* partecipanti all'alleanza e per questo è *a priori* difficile cercare una corrispondenza con il numero – oltretutto variabile – dei giuranti sulle monete: vd. su ciò E. Bernareggi, *Problemi* (cit. nt. 1), 79–80. Il fatto che queste monete si riferiscono all'atto costitutivo della Lega italica è dimostrato dalla loro legenda sul R. lat. *Italia* e osc. *Viteliu*, che sarebbe il nome della nuova entità politico-istituzionale o forse soltanto della sua "capitale" Corfinio, su cui Strab. 5, 4, 2 (C 241); Diod. 37, 2, 7; Vell. Pat. 2, 16, 4.

⁸ Le informazioni in merito all'organizzazione politico-istituzionale della Lega Italica derivano principalmente dalle fonti citate *supra* nt. 7. Per un quadro degli studi dei moderni sull'argomento vd. G. Firpo, *Considerazioni* (cit. nt. 1), *passim*.

⁹ Sulla "italicità" del *ius fetiale* vd. P. Catalano, *Linee del sistema sovranazionale romano*, I, Torino 1965, 43–44 e 169–171; inoltre G. Luraschi, s.v. *foedus*, in *Enciclopedia Virgiliana* II, Roma 1985, 546–550, qui 546, che parla di «sistema giuridico-religioso che affonda le sue radici nella preistoria italica». Ma su ciò torneremo ancora *infra*.

¹⁰ Sui *fetiales*: E. Samter s.v. *fetiales*, in *RE* VI (1909), coll. 2259–2265; A. Weiss, s.v. *Fetiales, ius fetiale*, in C. Daremberg – E. Saglio, *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, X, 6.2 (1963), coll. 1095–1101; C. Saulnier, *Le rôle des prêtres fétiaux et l'application du ius fetiale à Rome*, *RHD* 58 (1980), 171–193 e da ultimo C. Auliard, *Les Fétiaux, un collège religieux au service du droit sacré international ou de la politique extérieure romaine?*, in *Mélanges Pierre Lévêque*, 6. Religion, éd. par M. M. Mactoux et E. Geny, Paris 1992, 1–16.

¹¹ *Pater patratus ad ius iurandum patrandum, id est, sancendum fit foedus.*

¹² *Pater patratus . . . legibus deinde recitatis, 'Audi', inquit, 'Iuppiter; audi pater patratus populi Albani; audi tu, populus Albanus. Ut illa palam prima postrema ex illis tabulis cerave recitata sunt sine dolo malo, utique ea hic hodie rectissime intellecta sunt, illis legibus populus Romanus prior non deficiet. Si prior defexit publico consilio dolo malo, tum illo die, Iuppiter, populum Romanum sic ferito ut ego hunc porcum hic hodie feriam; tantoque magis ferito quanto magis potes pollesque'. Id ubi dixit porcum saxo silice percussit.* Cfr. ancora Liv. 9, 5, 3; 30, 43, 9; Pol. 3, 25, 6–9; Cic. *de leg.* 2, 21; Suet. *Claud.* 25, 5; Fest. s.v. *fetiales*, p. 81 Lindsay; Varro *de ling. lat.* 5, 86; Plut. *Numa* 12, 4–8; Serv. *ad Aen.* 1, 62.

¹³ Ad es. *amicitia, indutiae, hospitium*, ecc. vd. su ciò F. de Martino, *Storia della costituzione romana*, II, Napoli 1973², 22–24 e A. Guarino, *Storia del diritto romano*, Napoli 1994¹⁰, 107–108.

¹⁴ Liv. 9, 5, 1: *Consules . . . negarunt iniussu populi foedus fieri posse nec sine fetialibus caerimoniaque alia sollemni.* Così anche 1, 24, 3: *Foedera alia aliis legibus, ceterum eodem modo omnia fiunt.*



Fig. 1:

Rovescio di denario italico del 90 a.C. (Syd. 621): Ai lati sinistro e destro otto soldati giurano con le spade puntate su un maialino tenuto da un personaggio in ginocchio al centro. Dietro, un'asta. All'esergo, osc. *M.* [Münzen und Medaillen – Basilea, 52 (19. 6. 1975), n. 322].



Fig. 2:

Rovescio dell'aureus di *C. Antistius Reginus* del 13 a.C. (RIC 411): *C. Antist. Regin. Foedus P. R. Q. M. Gabinis.* Al centro due *fetiales* col capo velato sacrificano un maialino su un altare [Neville – Ginevra, 3 (16. 6. 1922) = Evans, n. 21]

Tornando ora alle monete degli Italici, il giuramento quivi raffigurato si svolge secondo una procedura che non corrisponde propriamente a quella descritta da Livio. Come abbiamo già notato i partecipanti al rito sono soldati e non sacerdoti, e il loro numero è oltreché variabile anche in eccesso rispetto a quello “canonico” dei *fetiales* (due o quattro)¹⁵. Inoltre il porcellino da sacrificare viene imbracciato oppure trattenuto da un “laico”, sembrerebbe un giovane soldato, che per questo motivo e anche per la sua postura (ginocchioni) non ricorda esattamente l'abbigliamento e la dignità di un *fetialis*, così come esso è raffigurato, ad es., su un *aureus* di *C. Antistius Reginus*¹⁶ (Fig. 2): qui i due *fetiales* che stipulano l'alleanza tra Gabii e Roma sono in piedi l'uno di fronte all'altro nell'atto di sacrificare un porcellino, il quale è tenuto sollevato da entrambi sull'ara sacrificale. Come di consueto l'abito e il “cappuccio” dei due sacerdoti sono di lana¹⁷. Anche accettando l'ipotesi che il personaggio italico “inginocchiato” sia un *camillus*¹⁸, resta il fatto che nella scena manca il “classico” *fetialis* nell'atto di scagliare la pietra contro il maiale, e abbiamo, invece, un gruppo di soldati, i quali puntano tutti in direzione dell'animale con le loro spade sguainate.

Proprio per la presenza di soldati nell'atto di giurare J. Bleicken¹⁹ ritiene che i denarii italici raffigurino una *coniuratio*, ovvero quella che nella tradizione letteraria viene definita come una forma particolare di leva militare a cui i Romani ricorrevano in caso di pericolo imminente (*tumultus*)²⁰. Rispetto alla

¹⁵ Vd. A. Weiss, s.v. *Fetiales* (cit. nt. 10), 1096.

¹⁶ C. H. V. Sutherland, *The Roman Imperial Coinage*, I, rev. ed., London 1984, n. 411.

¹⁷ Ciò è attestato anche dalle fonti letterarie: vd., ad es., Liv. 1, 32, 6; Serv. *ad Aen.* 12, 120; 3, 407.

¹⁸ Vd. a tal proposito A. Alföldi, *Hasta – Summa Imperii* (cit. nt. 6), 20 nt. 241 e J. Bleicken, *Coniuratio. Die Schwurszene auf den Münzen und Gemmen der römischen Republik*, *JNG* 13 (1963), 51–70, qui 60 nt. 40.

¹⁹ J. Bleicken, *Coniuratio* (cit. nt. 18), 51–70, spec. 62.

²⁰ Serv. *ad Aen.* 8, 1: *aut certe si esset tumultus, id est bellum Italicum vel Gallicum, in quibus ex periculi vicinitate erat timor multus, quia singulos interrogare non vacabat, qui fuerat ducturus exercitum ibat ad Capitolium et exinde proferens duo vexilla, unum russeum, quod pedites evocabat, et unum caeruleum, quod erat equitum . . . dicebat “qui rem publicam*

normale procedura di arruolamento (*legitima militia*), in base alla quale i soldati giuravano singolarmente la fedeltà al loro comandante con *imperium (sacramentum militiae)*²¹, la *coniuratio* prevedeva che i soldati giurassero (*iusiurandum*) collettivamente e reciprocamente la serietà del loro impegno in battaglia, senza l'intervento magistratuale²².

Ritengo, tuttavia, che a favore dell'interpretazione della scena delle monete italiche come *coniuratio* “giochino” soltanto due elementi: la collettività del giuramento e il fatto che i giuranti siano *milites*. Per il resto abbiamo visto che le fonti letterarie definiscono la *coniuratio* come una forma speciale di arruolamento organizzata in caso di *tumultus* e ciò è decisamente in contrasto con quanto le monete italiche rappresentano e la storia del *bellum sociale* conferma: ossia non un arruolamento ma un'alleanza di *populi* che provocò essa stessa un *tumultus* contro Roma. Inoltre negli scarsi accenni delle fonti alla procedura di giuramento prevista dalla *coniuratio*²³ non c'è traccia del sacrificio di un maialino o di qualsivoglia altro animale²⁴, sacrificio che invece è previsto dal cerimoniale descritto da Livio ed è raffigurato sulle monete italiche.

A questo proposito è opportuno ricordare come l'importanza del sacrificio del maialino in occasione del giuramento di un *foedus* sia ravvisabile ad esempio nell'espressione *foedus ferire* o *icere* per indicare la stipulazione di un patto²⁵ oppure nell'espressione virgiliana (8, 641) *iungebant foedera porca*, ed anche in una delle etimologie ricostruite per spiegare il termine *foedus*, e cioè *a porca foede, hoc est lapidibus occisa* oppure anche *foede et crudeliter occisa*²⁶. Di estremo interesse per il nostro argomento è che il passo di Servio appena citato termini con una ulteriore osservazione in merito alla modalità dell'uccisione del porcellino: *nam cum ante gladiis configeretur, a fetialibus inventum ut silice feriretur ea causa, quod antiqui Iovis signum lapidem silicem putaverunt esse*²⁷. Dal passo si ricava, dunque, che il sacrificio del maialino durante la stipulazione dei *foedera* avveniva in due modi diversi,

salvam esse vult, me sequatur”, et qui convenissent, simul iurabant: et dicebatur ista militia coniuratio. Altre fonti sulla *coniuratio* sono Liv. 22, 38, 2–5; Serv. *ad Aen.* 7, 614; 2, 157; Isid. *Orig.* 9, 3, 53–55. Cfr. inoltre H. O. Fiebiger, s.v. *Coniuratio*, in RE IV.1 (1901), 885.

²¹ Polyb. 6, 21; Dion. Hal. 10, 18, 2; 11, 43, 2; Liv. 22, 38, 3–4; Serv. *ad Aen.* 7, 614. Cfr. inoltre S. Tondo, La semantica di ‘sacramentum’ nella sfera giudiziale, *SDHI* 35 (1969), 248–339.

²² Sull'intera questione: S. Tondo, *Il ‘sacramentum militiae’ nell'ambiente culturale romano-italico*, Roma 1963. Vd., inoltre, le utili osservazioni di A. Momigliano nella sua recensione al volume apparsa in *JRS* 57 (1967), 253–254.

²³ Oltre a Serv. *ad Aen.* 8, 1 cit. *supra* nt. 20, è importante a questo proposito anche Liv. 22, 38, 2–5 (216 a.C.): *Dilectum perfecto consules paucos morati dies dum ab sociis ac nomine Latino venirent milites. Tum, quod nunquam antea factum erat, iure iurando ab tribunis militum adacti milites; nam ad eam diem nihil praeter sacramentum fuerat iussu consulum conventuros neque iniussu abituros; et ubi ad decuriandum aut centuriandum convenissent, sua voluntate ipsi inter sese decuriati equites, centuriati pedites coniurabant sese fugae atque formidinis ergo non abituros neque ex ordine recessuros nisi teli sumendi aut petendi et aut hostis ferendi aut civis servandi causa. Id ex voluntario inter ipsos foedere ad tribunos ac legitimam iuris iurandi adactionem translatum.*

²⁴ Sul tipo di animali immolati a conclusione di un trattato vd. A. Valvo, “Fides”, “foedus”, “Iovem Lapidem iurare”, *CISA* 18 (1992), 115–125, qui 123 nt. 37.

²⁵ Ad. es. Liv. 1, 24, 8; 9, 5, 3; 30, 43, 9; Fest. s.v. *Feretrius*, p. 81 Lindsay; per altre fonti vd. R. Paribeni, s.v. *foedus*, in E. de Ruggiero, *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, III (1922), 172–176, qui 173. Sull'espressione *foedus ferire* = “ein Bündnis/Opfer schlachten” e l'importanza dell'uccisione dell'animale come momento costitutivo di gruppi umani (politicamente) organizzati a partire dalle più antiche comunità (“Bünde”) di cacciatori vd. R. Merkelbach, *Vertrag und Opfer in der Religion des Mithras*, in *Hommages à M. J. Vermaseren*, II, Leiden 1978, 757–764, spec. 761–764.

²⁶ I due testi sono rispettivamente Serv. *ad Aen.* 1, 62: *foedus autem dictum vel a fetialibus, id est sacerdotibus per quos fiunt foedera, vel a porca foede, hoc est lapidibus occisa*, e ancora Serv. *ad Aen.* 8, 641: ‘*iungebant foedera porca*’: *foedera, ut diximus supra, dicta sunt a porca foede et crudeliter occisa*. Cfr. anche Fest. s.v. *foedus*, p. 74 Lindsay. Ma a questa etimologia si affiancò già nell'antichità quella più corretta per cui *foedus* deriverebbe da *fides*: Cic. *apud Serv. ad Aen.* 8, 641: *Cicero foedera a fide putat dicta*. Cfr. anche Liv. 5, 51, 10; Varro *de ling. lat.* 5, 86 = Enn. 32, p. 7 Vahlen²; cfr. inoltre P. Boyancé, *Fides et le serment*, in *Hommages à Albert Grenier*, éd. par M. Renard, Bruxelles 1962, 329–341. Quest'ultima etimologia è confermata del resto dalla comune radice indoeuropea (**bheidh-/bholdes-*) dei due termini: vd. su ciò E. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, ed. it., Torino 1976, 85–88.

²⁷ Serv. (Dan.) *ad Aen.* 8, 641.

legati rispettivamente a due epoche diverse: all'inizio l'animale veniva ucciso con delle spade, successivamente i *fetiales* introdussero l'uso di colpirlo con la selce²⁸.

Di recente A. Valvo²⁹ ha richiamato l'attenzione proprio sul passo serviano ora riportato, rilevando giustamente la evidente connessione tra il rito sacrificale *gladiis* e le spade dei soldati puntate contro il maialino sulle monete italiche. La conclusione cui perviene lo studioso è che la scelta da parte degli Italici di sancire la loro alleanza con la procedura più arcaica (*gladiis*), «probabilmente diffusa in ambito latino-italico», richiamerebbe con intento polemico e propagandistico un'epoca anteriore al loro *status* di *socii* di Roma, condizione per la quale, secondo gli autori antichi, Roma aveva concluso con loro *foedera* seguendo il costume feziale più recente (*lapide silice*) e condizione nella quale «era stata loro inibita qualsiasi iniziativa in politica estera».

A favore di questa tesi aggiungerei un'ulteriore considerazione, e cioè che forse nel 90 a.C. gli Italici adottarono non solo la forma più arcaica del rito del giuramento ma soprattutto quella più “italica”. La tradizione letteraria antica ci informa, infatti, che il *ius fetiale* fu introdotto a Roma da un “italico settentrionale” di area osco-sabina, *Ferter* o *Fertor Resius*, re degli *Aequicoli*³⁰. L'Inc. Auct. *de praenom.* I, tramanda: *ab Aequiculis . . . Fertorem Resium, qui ius fetiale constituit*³¹. Il personaggio è menzionato ancora e sempre per la stessa ragione anche in Inc. Auct. *de vir. illustr.* 5, 4: (*Ancus Martius*) *ius fetiale, quod legati ad res repetendas uterentur, ab Aequiculis transtulit, quod primus fertur Rhesus excogitavisse*³². *Ferter Resius* e il suo importante contributo in ambito istituzionale sono ricordati infine nell'iscrizione CIL VI 1302 = I.I. XIII 3. 66 rinvenuta sul Palatino, il cui testo databile per le sue caratteristiche paleografiche nel I sec. d.C. sarebbe, secondo E. Peruzzi, «l'ampliamento erudito di un titolo antichissimo»³³: *ferter resius / rex aequeicolus / is preimus / ius fetiale paravit / inde p(opulus) r(romanus) / disciplineinam excepit*.

Nulla di preciso si può dire sul “personaggio storico” *Ferter Resius*, che, stando alla tradizione letteraria, sarebbe stato o contemporaneo o forse anteriore al re Anco Marzio³⁴. Ad ogni modo la volontà di celebrarne il ricordo era ancora viva nel I sec. d.C. e ciò avvenne secondo modalità che oggi rivelano sia l'intenzionale adeguamento all'“arcaicità” del personaggio sia la consapevolezza dell'importanza del suo apporto istituzionale: P. Poccetti ha rilevato, infatti, come il testo dell'iscrizione CIL VI 1302 = I.I. XIII 3. 66 presenti «alcune preziosità stilistiche arcaizzanti», e come parimenti “arcaizzante” sia stata la scelta del supporto, sia per il tipo del materiale, ovvero il *lapis Albanus* o peperino, un tipo di pietra «su cui si trovano le iscrizioni romane più arcaiche», sia per la sua forma, costituita da una *columna* o più

²⁸ Il fatto che il sacrificio *lapide silice* fosse *inventum* dai *fetiales* non vuol dire, a mio parere, che esso sia da considerare contemporaneo alla nascita del loro *collegium*, bensì che questo rituale fu semplicemente da essi “introdotto” o “inventato”. Oltretutto resta ancora problematica la datazione relativa all'origine stessa di questo collegio sacerdotale, la cui formazione potrebbe essere stata addirittura posteriore di molti secoli rispetto all'adozione del *ius fetiale*: su ciò vd. C. Saulnier, *Le rôle* (cit. nt. 10), 177. Sulle diverse funzioni del *lapis silice* vd. le osservazioni di A. Valvo, “*Fides*” (cit. nt. 24), 123 e nt. 40.

²⁹ A. Valvo, “*Fides*” (cit. nt. 24), 123–125, spec. nt. 42 e id., *Modalità del giuramento romano a conclusione di un trattato o di un'alleanza*, in *Federazioni e federalismo nell'Europa antica. Alle radici della casa comune europea*, I, Bergamo, 21–25 settembre 1992, Milano 1994, 373–385, spec. 383–385.

³⁰ Su *Ferter Resius*: F. Münzer, s.v. *Fertor Resius*, in *RE* VI (1907), 2222; E. Peruzzi, *Ferter Resius*, *Maia* 27 (1966), 102–103; C. Ampolo, *Fertor Resius rex Aequicolus*, *PP* 27 (1972), 409–412. Sugli *Aequicoli*, popolazione stanziata in antico nell'Appennino centrale nel territorio oggi chiamato Cicolano (Prov. Rieti), vd. C. Hülsen, s.v. *Aequi – Aequiculi*, in *RE* I 1 (1893), 597–598 e A. Morandi, *Epigrafia latino-italica del Cicolano*. Per una definizione etnica degli *Aequicoli*, *ArchClass* 36 (1984) [1987], 299–328.

³¹ Inc. Auct. *de praenom.* I ap. Val. Max. X, ed. J. Briscoe (Teubner, Stuttgart 1998), vol. II, p. 795.

³² Inc. Auct. *de vir. illustr.* 5, 4 ap. Aur. Vict. ed. Pichlmayr p. 29, 17–20. Cfr. anche Liv. 1, 32, 5, Dion. Hal. 2, 72, Serv. *ad Aen.* 10, 14.

³³ E. Peruzzi, *Ferter* (cit. nt. 30), 102. Cfr. anche id., *Remurinus ager*, *Maia* 18 (1966), 54–58, qui 55. Per P. Poccetti, *L'arcaismo nell'epigrafia latina e italiana: considerazioni di metodo e implicazioni linguistiche*, *AION* 8 (1986), 95–129, qui 105–108, il documento originario risalirebbe al II–I sec. a.C.

³⁴ E. Peruzzi, *Remurinus* (cit. nt. 33), 55.

precisamente *columella*, notoriamente destinata ad “ospitare” le iscrizioni trionfali dei più antichi personaggi³⁵. Considerazioni di estremo interesse riguardano, inoltre, l’onomastica del *rex Aequiculorum*, che sembra avere le caratteristiche dei “nomi parlanti” comuni ad altre “figure semileggendarie” di origine italica come *Modius Fabidius*, *Septimius Modius*, *Appius Claudius*, protagoniste della storia (costituzionale) di Roma di fine VI–V sec. a.C.³⁶ A parte la possibile corrispondenza di *Resius* con la glossa sicula ῥησός, ovvero lat. *rex*, tramandata in un frammento di Epicarmo come titolatura di un «capo» – ἄρχός indigeno con funzioni augurali³⁷, è l’“esegesi” del nome *Ferter* che assume maggiore importanza per il nostro argomento. Salvata innanzi tutto la forma *Ferter* rispetto agli emendamenti *Fertor* via proposti dagli editori sulla base della lezione tramandata dalla tradizione letteraria, essa andrebbe considerata secondo E. Peruzzi come la forma arcaica e genuina del nome regale, la cui italicità (falisca) sarebbe dimostrata dal gentilizio derivato *Fertrios-Fertrius* dell’iscrizione da Capena CIL I² 476 = ILLRP 1232: *at. fertrio*³⁸. È poi di rilievo il fatto che i vari tentativi avanzati sinora per spiegare il nome del re equicolo e con esso il gentilizio capenate riconducano alla sfera sacrale connessa a cerimonie rituali e sacrificali. Mi riferisco al possibile collegamento con la voce umbra *arfertur* designante il sacerdote officiante nelle cerimonie, analogo al lat. *flamen*³⁹ o alla derivazione di *Ferter* dalla radice i.e. **bher-* al pari dei termini latini *ferio*, *ferula*, *fertum*, tutti in qualche modo connessi e utilizzati in ambito sacrificale⁴⁰. In particolare il collegamento di *Ferter* con *ferio* ci riporta a sua volta e nuovamente al collegamento di *Ferter Resius* con il *ius* dei Feziali e con la procedura del giuramento, poiché il verbo *ferio* ricorre come abbiamo visto *supra* nell’espressione tipica *foedus ferire* e da *ferio* deriverebbe, inoltre, secondo gli antichi l’epiteto *Feretrius* di *Iuppiter*, *dictus a ferendo, quod pacem ferre putaretur; ex cuius templo sumebant sceptrum, per quod iurarent, et lapidem silicem, quo foedus ferirent*⁴¹.

In conclusione gli elementi fin qui esaminati potrebbero contribuire, a mio avviso, a confermare e ampliare la tradizione presente nelle fonti epigrafiche e letterarie su *Ferter Resius*: un personaggio eminente di origine italica vissuto in età arcaica e connesso effettivamente o artificialmente dalle fonti al diritto dei Feziali. Purtroppo questa tradizione non specifica quale fosse il cerimoniale – *gladiis* o *lapide silice* – adottato nel *ius fetiale* di *Ferter Resius*. Inoltre dalla narrazione delle vicende storiche dove Sanniti, Sabini, Equi, ecc. si scontrano con Roma, si può ricavare che presso queste popolazioni italiche esistevano effettivamente i *fetiales* con il loro *ius*, ma si tratta di riferimenti generici con pochi indizi relativi alle modalità del cerimoniale⁴². L’unica eccezione è costituita dal passo di Livio 10, 38 dove lo storico fornisce la descrizione dettagliata del solenne giuramento che i capi dei Sanniti prestarono alla vigilia della battaglia combattuta ad Aquilonia nel 293 a.C.⁴³

³⁵ P. Poccetti, *L’arcaismo* (cit. nt. 33), 105–106 e nt. 28.

³⁶ Sui “nomi parlanti” di questi personaggi vd. E. Peruzzi, *Onomastica e società nella Roma delle origini*, I, *Maia* 21 (1969), 126–158, qui 140–141 e A. Marinetti, *Atta/us*: Appius; lat. *atta*, sabino **appa* e sudpiceno *apaio-*. I Sabini a Roma e “Safini” nelle iscrizioni sudpicene, *RPL* 5, 1 (1982), 169–181, *passim*.

³⁷ Epicarmo in G. Kaibel, *Comicorum Graecorum Fragmenta*, I, Berlin 1899, fr. 205, p. 128 [= A. Olivieri, *Frammenti della commedia greca e del mimo nella Sicilia e nella Magna Grecia*, I, Napoli 1947², fr. 191, p. 105]: ῥησός. ἄρχός. ὃς αἰρέσει τὰ θέσφατα. Per la corrispondenza *Resius* – ῥησός vd. S. Mazzarino, *Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di storia romana arcaica*, Milano 1992², 41–42 e 216 ntt. 4–5 e C. Ampolo, *Fertor* (cit. nt. 30), 411.

³⁸ E. Peruzzi, *Ferter* (cit. nt. 30), 277. Sull’italicità del nome *Ferter* vd. anche A. Marinetti, *Atta/us* (cit. nt. 36), 171.

³⁹ Per questa ipotesi vd. da ultimo C. Ampolo, *Fertor* (cit. nt. 30), 412. Umbr. *arfertur*: E. Vetter, *Handbuch der italischen Dialekte*, Heidelberg 1953, Ib 41; IIa 16; Va 3; 10; Vb 3; 5; 6; VIa 2; VIa 3; VIa 8; VIa 17; VIIb 3.

⁴⁰ Fonti e discussione in E. Peruzzi, *Ferter* (cit. nt. 30), 278 nt. 7.

⁴¹ Fest. s.v. *Feretrius*, p. 81 Lindsay. Per il legame “derivativo” *ferio-Feretrius* vd. inoltre: Prop. IV 10, 5–46; Plut. *Marc.* 8, 4; *Rom.* 16, 6.

⁴² Vd. ad es. sui Sanniti: Liv. 8, 39, 13–15; 9, 1, 2; 9, 8, 9; 10, 39, 17. Per altre fonti antiche in merito vd. A. Weiss, s.v. *Fetiales* (cit. nt. 10), 1096.

⁴³ Liv. 10, 38, 4: *Tum exercitus omnis Aquiloniam est indictus. Ad sexaginta milia militum quod roboris in Samnio erat convenerunt*. Inoltre 10, 39, 5: . . . *ad Aquiloniam, ubi summa rei Samnitium erat*. Sul passo liviano vd. anche A. Magdelain, *Esquisse de la justice civile au cours du premier âge républicain*, *RIDA* 37 (1990), 197–246, qui 210–212. Ancora sulla

Il rito si svolge al centro dell'accampamento, in un vasto ambiente costruito proprio per l'occasione e coperto con teli di lino (*Ibi mediis fere castris locus est consaeptus cratibus pluteisque et linteis contectus, patens ducentos maxime pedes in omnes pariter partes*). Un sacrificio compiuto da un anziano sacerdote nel rispetto di una antica cerimonia sannita, precede il giuramento (*sacramentum* o *ius iurandum*) che viene prestato dai «più nobili per stirpe ed imprese» alla presenza del sacerdote, del comandante supremo della Lega sannitica e di soldati schierati tutt'intorno con le spade sguainate (*Ibi ex libro vetere linteo lecto sacrificatum sacerdote Ovio Paccio quodam, homine magno natu, qui se id sacrum petere adfirmabat ex vetusta Samnitium religione, . . . Sacrificio perfecto per viatorem imperator acciri iubebat nobilissimum quemque genere factisque; singuli introducebantur. Erat cum alius apparatus sacri qui perfundere religione animum posset, tum in loco circa omni contecto arae in medio victimaeque circa caesae et circumstantes centuriones strictis gladiis*). Dinanzi agli altari, come se si fosse essi stessi vittime da immolare, bisognava giurare di tener segreto ciò che in quel luogo avveniva, di obbedire agli ordini degli *imperatores*, di non fuggire dal campo di battaglia e di uccidere i propri compagni che l'avessero fatto; si invocava quindi la maledizione di Giove su di sé, sulla propria famiglia e sulla propria stirpe nel caso di inadempimento dei patti giurati (*Admovebatur altaribus magis ut victima quam ut sacri particeps adigebaturque iure iurando quae visa auditaque in eo loco essent non enuntiaturum. Iurare cogebant diro quodam carmine, in execrationem capitis familiaeque et stirpis composito, nisi isset in proelium quo imperatores duxissent et si aut ipse ex acie fugisset aut si quem fugientem vidisset non extemplo occidisset*). Chi si rifiutava di compiere tale giuramento veniva sgozzato sugli altari e giaceva qui, assieme agli altri cadaveri e agli animali immolati, per fungere da monito ad altri che pure si rifiutassero di giurare (*Id primo quidam abnuentes iuratuos se obruncati circa altaria sunt; iacentes deinde inter stragem victimarum documento ceteris fuere ne abnuerent*)⁴⁴.

Ora non sappiamo quanto effettivamente della descrizione liviana nel passo appena riportato sia corretto. Ad esempio in 10, 41, 3 si accenna nuovamente alla cerimonia di giuramento, ma alcuni particolari cambiano o si acquiscono rispetto alla precedente versione, come per esempio la presenza di *armati sacerdotes* o l'esplicito riferimento a *promiscua hominum pecudumque strages et respersae fando nefandoque sanguine arae*. Comunque la sostanziale omogeneità del resoconto liviano così come la sua veridicità sono state sostenute da M. Sordi e da F. Coarelli⁴⁵, e ciò in contrasto rispetto all'opinione di E. T. Salmon, per esempio, il quale ritiene che l'intero rituale sia «un'invenzione dell'immaginazione, di Livio stesso o della sua fonte»⁴⁶. La Sordi, inoltre, ha proposto di collegare il giuramento liviano con il giuramento raffigurato sulle monete italiche del 90 a.C., rilevando tra le due testimonianze le seguenti risposdenze: il *locus contectus* descritto da Livio andrebbe individuato sulle monete nel «palo destinato a sostenere una copertura», i *circumstantes centuriones strictis gladiis* richiamerebbero i soldati con le spade sguainate e in entrambi casi le armi sono dirette verso un personaggio che, secondo la Sordi, sarebbe il giurante egli stesso vittima del sacrificio, quello che Livio

battaglia di Aquilonia, ma senza alcun riferimento al giuramento dei Sanniti, vd. Plin. *N.H.* 34, 43; Val. Max. 7, 2, 5; Frontin. 2, 4, 1; Oros. 3, 22.

⁴⁴ Ulteriori riferimenti in Livio a questo giuramento dei Sanniti si trovano nel corso della narrazione immediatamente successiva e sempre con parole di spregio: 10, 39, 2 (*dum hostes* (scil. *Samnites*) *operati superstitionibus concilia secreta agunt*); 10, 39, 15 (*tum si qua coniectura mentis divinae sint, nulli unquam exercitui fuisse infestiores quam qui nefando sacro mixta hominum pecudumque caede respersus ancipiti deum irae devotus, hinc foederum cum Romanis ictorum testes deos, hinc iuris iurandi adversus foedera suscepti execrationes horrens, invitus iuraverit, oderit sacramentum, uno tempore deos, cives, hostes metuat*). Vd. inoltre 10, 41, 1–3. 10.

⁴⁵ M. Sordi, Il giuramento della 'legio linteata' e la guerra sociale, *CISA* 4 (1986), 160–168 e F. Coarelli, Legio linteata. L'iniziazione militare nel Sannio, in *La tavola di Agnone nel contesto italico*, Convegno di Studio Agnone, 13–15 aprile 1994, a cura di L. Del Tutto Palma, Firenze 1996, 3–16, spec. 3–4. In particolare M. Sordi ritiene, tuttavia, che l'autentica collocazione cronologica del passo e quindi della cerimonia sia il periodo della guerra sociale, a cui risalirebbe, d'altronde, la fonte stessa di Livio. La descrizione liviana andrebbe quindi ad aggiungersi e a completare le testimonianze di Liv. *Per.* 71; Flor. 2, 6, 8; App. *bell. civ.*, 1, 38, 170–171; Diod. 37, 11, che alludono a *coniurationes*, giuramenti ed empi sacrifici degli Italici per il periodo 91–90 a.C.

⁴⁶ E. T. Salmon, *Il Sannio e i Sanniti*, ed. it., Torino 1995², 196–201.

definisce *magis ut victima quam ut sacri particeps*, per cui sulle monete avremmo la conferma dell'esistenza nel rito del giuramento sannita di vittime sacrificali sia umane che animali.

Tuttavia non condivido completamente con questa "lettura". Il «palo» delle monete, ad esempio, che secondo la Sordi "evocherebbe" la struttura di un *locus contectus*, è più probabile, a mio parere, che sia una *hasta* nella tipica iconografia dei «manipular standards» secondo la classificazione di A. Alföldi⁴⁷. In tal caso avremmo i "contenuti" simbolici connessi alla sfera giuridico-sacrale dei *signa militaria*, con il loro ruolo, tra le altre cose, di "testimoni divini" dei giuramenti dei soldati⁴⁸. Ma potrebbe trattarsi anche di un riferimento all'asta conservata nel tempio di *Iuppiter Feretrius*, la quale personificava questa divinità testimone e garante dell'atto solenne del *foedus*⁴⁹. Oltretutto l'ambiente italico documenta epigraficamente la diffusione del culto di *Iuppiter Flazzus* o *Flagius*⁵⁰, la cui epiclesi osca richiama al pari del lat. *Iuppiter Fulgur* o *Fulgurator* la "folgore" divina⁵¹: e la "folgore" veniva invocata nel rito del giuramento per confermare i trattati⁵² oppure per punire lo spergiuro così come il *lapis silix* colpiva il maialino⁵³. La connessione tra *Iuppiter Flagius* e *Iuppiter Feretrius* sta proprio nel *lapis silix*, sia perché era la pietra rituale custodita nel tempio di *Iuppiter Feretrius*⁵⁴, sia perché essa stessa era fonte di scintille e fiamme assimilabili ad una "folgore"⁵⁵.

Per concludere vorrei far notare come il giuramento solenne di Aquilonia coinvolse solo membri della Lega sannitica, e cioè sancì, o meglio rafforzò, l'alleanza tra i rappresentanti di *populi* aventi la stessa comune origine sannitica. Ugualmente l'alleanza degli Italici nel 91 a.C. coinvolse nel giuramento, di cui, come abbiamo visto, possediamo conferma diretta e "visiva" sulle nostre monete, popoli come Sanniti, Lucani, Marsi, Vestini, ecc. tutti appartenenti alla medesima stirpe osca per origine, lingua, costumi, istituzioni, religione, ecc.

In definitiva, ricollegando le diverse testimonianze fin qui considerate, si può avanzare l'ipotesi che presso le popolazioni italiche le alleanze "omoetniche" venissero giurate secondo un cerimoniale che nelle fonti antiche – letterarie e numismatiche – è descritto per ben due volte. Si tratta di una procedura che per le sue caratteristiche particolari, come la segretezza, la pratica di sacrifici umani e cruenti, il coinvolgimento esclusivo del "popolo in armi" e l'uso di spade rivela tratti di evidente arcaicità. Non è escluso allora che fosse proprio la procedura introdotta a suo tempo da *Ferter Resius* e quindi temporaneamente condivisa dai Romani, e che gli Italici conservarono o semplicemente riesumarono per ribadire ancora e per l'ultima volta la dignità e l'indipendenza della loro civiltà.

Institut für Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte
Universität Wien

Loredana Cappelletti

⁴⁷ A. Alföldi, *Hasta – Summa Imperii* (cit. nt. 6), 12–14.

⁴⁸ Tert. *Apol.* 16, 8; *ad nat.* 1, 12, 14. Per altri riferimenti vd. ancora A. Alföldi, *Hasta – Summa Imperii* (cit. nt. 6), 14.

⁴⁹ Fest. s.v. *Feretrius*, p. 81 Lindsay. *Feretrius Iuppiter dictus a ferendo, quod pacem ferre putaretur; ex cuius templo sumebant sceptrum, per quod iurarent, et lapidem silicem, quo foedus ferirent*. Per il testo di Festo e le altre fonti vd. *supra*. Cfr. inoltre Serv. *ad Aen.* 12, 206; 12, 565. Per il significato di *sceptrum* in relazione a questi passi vd. A. Alföldi, *Hasta – Summa Imperii* (cit. nt. 6), 22.

⁵⁰ Si tratta delle iscrizioni E. Vetter, *Handbuch* (cit. nt. 39), nr. 92 (da Capua); nr. 108 (da Cuma) [= P. Poccetti, *Nuovi documenti italici a complemento del Manuale di E. Vetter*, Pisa 1979, nr. 132] e CIL X 1571 (Pozzuoli).

⁵¹ Su *Iuppiter Fulgur* vd. R. Schilling, *Iuppiter Fulgur. À propos de deux lois archaïques*, in *Mélanges de philosophie, de littérature et d'histoire ancienne offerts à Pierre Boyancé*, Rome 1974, 681–689.

⁵² Serv. *ad Aen.* 12, 200: *'audiat haec genitor, qui foedera fulmine sancit' confirmat. Iuppiter confirmat, sancta esse facit, quia cum fiunt foedera, si coruscatio fuerit, confirmantur*.

⁵³ Su ciò vd. A. Valvo, "Fides" (cit. nt. 24), 120.

⁵⁴ Fest. s.v. *Feretrius*, p. 81 Lindsay.

⁵⁵ Così A. Alföldi, *Hasta – Summa Imperii* (cit. nt. 6), 22.